

Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

Art. 4

(Materie escluse dall'iniziativa referendaria)

1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;

c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;

d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;

e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;

f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;

g) le leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale.

(1)

2. Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 15/2018